

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA'

Seduta del 05/05/2020

FATTO

Il Cliente ha stipulato con l'Intermediario un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto con validità 31/12/2015 – 30/11/2023 ed anticipatamente estinto in data 28/02/2018, allo scadere della rata n. 27 su 96 complessive. Il 11/09/2019 ha inviato all'Intermediario un reclamo in quanto in sede di estinzione è stato effettuato un rimborso di soli € 2.184,54. Non avendo ricevuto riscontro, il Cliente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di € 2.415,46 oltre interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario espone quanto segue.

In fatto:

- L'Intermediario, in ottemperanza ai principi di diritto ed agli orientamenti espressi dell'ABF provvederà a riconoscere alla cliente la somma di € 451,25, comprensivo di €20 per la presentazione del ricorso, per la quota parte delle spese di istruttoria secondo il criterio del pro rata.
- Il 22/10/2015 il Cliente ha stipulato un contratto di finanziamento, estinto anticipatamente al 28/02/2018.
- Nella documentazione contrattuale vengono enucleate tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*upfront*) e costi a maturazione nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tempo (recurring). Inoltre, le singole voci di costo sono altresì dettagliatamente esplicitate nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*".

- in sede di conteggio estintivo ha già provveduto a restituire i costi *recurring* in base a un calcolo *pro rata temporis*.

In diritto:

- L'Intermediario rileva l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C-383/198).

L'Intermediario chiede, in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, par. 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, e applicare il disposto di cui all'art. 125-sexies del TUB. In via principale, chiede di respingere il ricorso in quanto infondato. In via subordinata, chiede di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up-front*, che la società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della società.

In sede di repliche la cliente ha allegato comunicazione prot. n. 1463869/19 del Dipartimento vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio TCA, divisione verifiche e trasparenza, titolato "*Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti.*"

L'intermediario con comunicazione successiva ha richiamato integralmente le controdeduzioni ed allegato un assegno circolare per l'importo complessivo di € 451,25, comprensivo di € 20 a titolo di rifusione delle spese di procedura.

DIRITTO

Il cliente allega un conteggio estintivo che riporta 27 rate scadute su 96 complessive. Allega altresì liberatoria, da cui risulta l'avvenuta estinzione al 22.01.2018, sulla base del conteggio estintivo.

L'intermediario afferma in ricorso che in ottemperanza ai principi di diritto ed agli orientamenti espressi dell'ABF provvederà a riconoscere alla cliente la somma di € 451,25, comprensivo di €20 per la presentazione del ricorso, per la quota parte delle spese di istruttoria secondo il criterio del *pro rata*. Con successiva comunicazione ha allegato copia di un assegno intestato al cliente per € 451,25 e relativa lettera di accompagnamento datata 11.03.20. Non allega evidenza dell'effettivo accredito. Il cliente nulla deduce sul punto.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.546,92	Tasso di interesse annuale	4,30%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	241,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	71,88%
Data di inizio del prestito	01/12/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	53,48%

rate pagate	27	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A - Commissioni XXX				1.901,79	Upfront	53,48%	1.017,11		1.017,11
B - Commissioni Int. credito				851,40	Upfront	53,48%	455,35		455,35
D - Spese istruttoria				600,00	Recurring	71,88%	431,25		431,25
F - Commissioni XXX per gestione pratica				138,81	Recurring	71,88%	99,77	854,22	-754,45
G - Commissioni Int. credito per gestione pratica				1.041,12	Recurring	71,88%	748,31		748,31
H - Commissioni xxx per gest. Int. rischio creditizio				1.850,88	Recurring	71,88%	1.330,32	1.330,32	0,00
								TOTALE:	1.897,57

L’importo non corrisponde a quello chiesto dal cliente, che ha applicato il pro rata a tutti i costi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.897,57, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA